

SINTESI COPERTURE ASSICURATIVE FORNITE IN AFFILIAZIONE ALL'APOS

| | R.C.T. (Responsabilità Civile Terzi) | Infortuni | Tutela Legale |
|--------------------------------------|--|---|--|
| Compagnia | Aurora Assicurazioni S.p.A. | Aurora Assicurazioni S.p.A. | D.A.S. Assicurazioni S.p.A. |
| Massimali | € 2.000.000,00 per sinistro con il limite di € 2.000.000,00 per persona, per anno assicurativo | Morte € 50.000,00 Invalidità Permanente € 105.000,00 Spese di cura € 1.550,00 | € 21.000,00/sinistro ed illimitato per anno |
| Franchigie | - | Per Invalidità Permanente: 3% fino al 25% di I.P. | - |
| Oggetto dell'assicurazione | La Compagnia si obbliga a tenere indenni l'A.P.O.S. e D.B.N. e i suoi iscritti, per eventuali richieste di risarcimento per danni, involontariamente cagionati a terzi, per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza dell'attività assicurata, svolta individualmente in qualsiasi luogo come: studio professionale, abitazione, palestra, centro benessere, albergo, villaggio turistico, ecc... | L'Assicurazione è operante per gli iscritti A.P.O.S. e D.B.N. in tutte le sedi della Contraente ed anche nelle sedi degli Enti di Formazione ed in qualsiasi luogo nell'ambito delle attività relative allo Shiatsu e alle Discipline Bio Naturali, organizzate dalla Contraente stessa, dagli Enti di Formazione e dalle Associazioni Affiliate. L'Assicurazione s'intende limitata ai soli infortuni professionali. | La Compagnia assicura nei limiti del massimale convenuto e dei rischi assicurati, gli oneri relativi all'assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessari a tutela degli interessi dei contraenti. |
| Estensione territoriale | Tutti i paesi Europei | Tutti i paesi Europei | Europa, con esclusione dei Paesi o zone in cui siano in atto fatti bellici o rivoluzioni. |
| PERSONE NON CONSIDERATE TERZI | Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.: il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente | | |
| OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO | Dare avviso entro tre giorni | Fare denuncia entro tre giorni | In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne tempestivo avviso. |
| ALTRE ASSICURAZIONI | L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Compagnia l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri | L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Compagnia l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio: in caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri. | L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri. |
| Considerazioni | | Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare le infermità di cui i singoli assicurati fossero affetti, con l'intesa che in caso di sinistro, la Compagnia terrà conto nella liquidazione delle preesistenti infermità, mutilazioni o difetti fisici, calcolando e riconoscendo soltanto il danno direttamente causato dall'infortunio | L'assicurazione non è prestata per le vertenze fra più persone assicurate con la stessa Polizza. |